

CONVENZIONE

PER LA COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLA RICERCA E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE

Tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (Codice fiscale 80078750587) di seguito denominato INPS, rappresentato dal suo Presidente, Prof. Massimo Paci, nato a Napoli il 27 luglio 1936

E

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, con sede in Roma, Viale David Lubin 2 (Codice fiscale 80198830582), di seguito denominato CNEL, rappresentato dal suo Presidente Pietro Larizza, nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1935,

premesso che

- tra i compiti istituzionali del CNEL figura, in particolare, la creazione e la gestione di una banca dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni del lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 4, legge 30 dicembre 1986, n. 936, "alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni in tali materie";
- è compito istituzionale del CNEL "l'elaborazione di rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro" (art. 10, lett. c, legge citata);
- all'interno del CNEL è operante la Commissione dell'Informazione preposta, ai sensi dell'art. 16 della legge citata, alla raccolta, organizzazione ed elaborazione delle informazioni che le istituzioni pubbliche sono tenute a fornire;
- è in facoltà della medesima Commissione proporre lo svolgimento di studi e ricerche in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni del lavoro;

- il CNEL per l'esercizio delle proprie funzioni, ha bisogno di informazioni statistiche di qualità inerenti al mercato del lavoro;
- l'INPS è interessato a disporre di informazioni raccolte dal CNEL relative ai Contratti collettivi di lavoro, nonché degli elaborati che saranno prodotti con l'utilizzo dei propri dati nell'ambito delle attività sopra descritte;
- in tale quadro normativo tanto l'INPS che il CNEL sono interessati a stabilire rapporti di collaborazione regolari e continui in materia di lavoro e di contrattazione,

SI CONVIENE QUANTO APPRESSO INDICATO

Art. 1 (Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione definisce l'oggetto e le modalità di collaborazione tra il CNEL e l'INPS finalizzata allo scambio di informazioni e dati, allo scopo di migliorare la comprensione dei fenomeni rientranti nei comuni campi di osservazione, nell'ottica di fornire agli utenti e al Paese un'informativa completa, tempestiva e accurata. Il CNEL intende implementare una base di dati per effettuare studi, ricerche ed elaborazioni sul mercato del lavoro a livello settoriale e a livello locale.

Art. 2 (Ambito della collaborazione)

Le due Istituzioni collaboreranno ai progetti di ricerca che saranno di volta in volta definiti.

Esse inoltre si scambieranno, nei tempi e con le modalità definite ai sensi della presente Convenzione, i flussi di dati statistici individuati, sia nella fase di avvio della collaborazione che successivamente, in relazione alle esigenze che si manifesteranno nel tempo.

CNEL e INPS promuoveranno infine l'informazione e la consultazione reciproca sugli aspetti di comune interesse.

Art. 3 (Fornitura di dati e periodicità)

L'INPS si impegna a fornire, con periodicità semestrale ovvero con periodicità diverse determinate tenendo conto della peculiarità delle singole sequenze di dati e degli aggiornamenti successivi che dovessero intervenire nelle banche dati medesime, su richiesta del CNEL, le seguenti informazioni:

- dati statistici sulle imprese, sugli occupati e sulle retribuzioni comprendenti informazioni relative alle imprese per classe dimensionale, provincia e ramo di attività economica (classificazione ATECO fino alla 2a cifra), occupati e monte

retribuzioni per provincia e ramo di attività economica (classificazione fino alla 2a cifra) e classe dimensionale dell'impresa;

- dati statistici, a partire dal '93, sul numero degli occupati per sesso, provincia, ramo di attività economica (classificazione ATECO fino alla 2a cifra), qualifica professionale e tipo di rapporto di lavoro;
- dati statistici provenienti dall'archivio dei lavoratori autonomi, a partire dal '93, e relativi alla gestione (artigiani e commercianti), sesso, qualifica (titolare o collaboratore), provincia;
- dati statistici provenienti dall'archivio dei lavoratori parasubordinati, dal '97 in poi, riguardanti il numero degli occupati per sesso, provincia, tipo di iscrizione (collaboratore, professionista o entrambi), classe d'età e, appena sarà possibile, per ramo di attività;
- dati statistici, a partire dal '93, relativi a pensioni (suddivise secondo le diverse tipologie) e ammortizzatori sociali (CIG – prepensionamenti – indennità di disoccupazione e di mobilità);
- dati statistici relativi agli extracomunitari, a partire dal '93.

Art. 4 (Impegni del CNEL)

Il CNEL si impegna a fornire:

- i prodotti derivati dalle elaborazioni dei dati statistici forniti dall'INPS;
- l'accesso alle informazioni contenute nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

Art. 5 (Utilizzo e disponibilità dei dati)

Il CNEL ha facoltà di utilizzare i dati forniti dall'INPS in base alla presente Convenzione in forma aggregata e anonima.

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 (Interconnessione e Interoperabilità)

Le procedure tecniche, nonché le modalità per l'identificazione degli operatori ammessi ad accedere alle banche dati saranno concordate tra le parti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/1996.

Art. 7 (Copertura dei costi)

Nessun corrispettivo è dovuto da ciascuna delle due Istituzioni per l'attività di fornitura dei dati oggetto di scambio, ai sensi della presente Convenzione. I costi di predisposizione e fornitura dei dati restano a carico del produttore e sono determinati secondo sistemi di contabilità analitica.

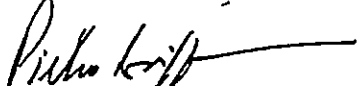
Art. 8 (Durata della Convenzione e facoltà di recesso)

La presente Convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile per uguale periodo di tempo.

Ciascuna della Parti ha facoltà di recedere dalla Convenzione, dandone preavviso scritto almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei rispettivi compiti istituzionali, venga meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale.

Roma,

Per il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro
Il Presidente



Per l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Il Presidente

